

Le frontiere del bit

Ugo Bechini

Occuparsi di telematica notarile in una prospettiva globale può apparire un singolare gesto di presunzione atteso che, per dirla tutta, a casa nostra abbiamo problemi in quantità bastevole a tenerci seriamente occupati per il prossimo lustro. Probabilmente è però ancor più vero il contrario, ed a ben guardare il varo della firma digitale dei notai italiani ha già creato una situazione curiosa. Un atto notarile italiano su carta ha efficacia senza formalità alcuna in vari paesi, tra cui Austria, Francia, Germania. Per il documento digitale, di qualunque nazionalità, non esistono invece al momento soluzioni plausibili che consentano la sua circolazione *extra moenia*, almeno nell'ambito dei Paesi di Civil Law. L'esito è a dir poco paradossale: il documento digitale, per sua natura il più idoneo a coprire istantaneamente le più spettacolari distanze, giuridicamente parlando non ha fiato abbastanza per arrivare a Mentone. Di qui l'urgenza di uno sforzo di comunicazione che prevenga lo stabilizzarsi di isole nazionali tra loro incompatibili, anche all'interno della stessa Unione Europea.

In linea generale l'impiego dell'informatica in campo notarile può grosso modo ricondursi a quattro aree: (1) l'office automation, (2) l'aggiornamento professionale e la vita di categoria, (3) l'acquisizione di dati dalle amministrazioni, (4) la produzione di documenti notarili digitali. I primi due settori vivono in qualche modo di vita propria, nel senso che interagiscono in misura assai modesta col contesto giuridico ed amministrativo: una volta che un documento cartaceo varca la soglia dello studio poco importa, in generale, se è stato formato con un word processor o con la Lettera 22. I restanti settori sono invece pesantemente influenzati, più ancora che dal quadro legislativo in senso proprio, dalla prassi e dalla struttura delle singole Pubbliche Amministrazioni. A parte si pone il problema dell'impiego dei siti web in funzione pubblicitaria.

Una rapida carrellata sui principali notariati europei mostra in effetti situazioni altamente differenziate.

I notai francesi non hanno ad esempio quasi alcun dialogo telematico con i pubblici uffici: difficile impedirsi di pensare che in questo diniego di accesso giochi un qualche ruolo il tradizionale orgoglio della macchina amministrativa francese, verosimilmente restia a condividere i suoi ambienti operativi con chicchessia. REAL, il sistema di firma digitale dei notai francesi, il primo e più importante d'Europa, giace quindi sostanzialmente inutilizzato. Per dirla con le parole del notaio londinese Bill Kennair, che da buon inglese non si lascia certo sfuggire una favorevole occasione per esercitare la sua arguzia sui vicini d'Oltremania, *it's a solution waiting for a problem* (è una soluzione in attesa di un problema). I colleghi francesi, che come noto si occupano anche di mediazione immobiliare, sono comprensibilmente quelli che hanno manifestato il maggior interesse per l'utilizzo pubblicitario del web, tanto da indurre il Conseil Superieur ad imporre la previa approvazione del contenuto dei siti da parte delle Camere locali.

Il notariato tedesco ha varato una sua struttura simile alla RUN, la cosiddetta NotarNetz, ancora ai suoi primi passi, ma non dispone di firma digitale. Lo stesso può dirsi dell'Austria, che pur vanta un eccellente sistema di archiviazione degli atti notarili: il notariato austriaco, dovendo sostenere in proprio i costi dell'archiviazione degli atti, è stato stimolato a porre rapidamente in essere una soluzione d'avanguardia. Il suo tallone d'Achille è che i documenti colà immessi non sono sottoscritti digitalmente e non hanno quindi uno status giuridico preciso: possono essere utilizzati dai pubblici uffici per finalità amministrative ma non hanno valore erga omnes.

Un'infrastruttura di firma digitale molto simile a quella italiana, nota come FEAN, è stata varata dai notai spagnoli; il suo uso concreto si farà ancora un poco attendere.

In questo contesto alquanto frammentato, è però confortante constatare come l'approccio dei notariati dei vari Paesi sia decisamente omogeneo sul piano culturale e strategico: gli obiettivi finali sono comuni ed altamente condivisi. Se ne trova buon riscontro, almeno a livello europeo, nei lavori degli appositi organismi CNUe, che si sono concretizzati in un primo tempo nel documento approvato a Roma l'8 dicembre 2001. Recentemente è stata inoltre ultimata la bozza di alcune integrazioni al Codice Deontologico Europeo, onde tener conto delle nuove realtà telematiche: all'epoca dell'apparizione di queste righe la proposta sarà probabilmente già stata approvata.

Alcune delle regole uniformi europee sono dedicate all'utilizzo del Web con finalità pubblicitarie, ma la parte più interessante riguarda il documento informatico. Il perno della posizione del notariato europeo consiste nell'affermazione dell'assoluta equivalenza dell'atto notarile in forma digitale a quello cartaceo: nessuna differenza sul piano del valore giuridico, ma anche nessuna attenuazione delle cautele che circondano la sua formazione, che deve conservare tutti i tradizionali connotati dell'opera del notaio latino: indagine della volontà della parti, assistenza giuridica, adeguamento alla volontà della legge, formazione di documento autentico. Quel che conta è la sostanza dell'atto notarile: la forma è poco più che un accidente storico e tecnologico, che è peraltro doveroso adeguare con prontezza, onde mantenere al passo coi tempi il servizio reso dalla professione.

Di qui una serie di corollari. Il dovere del notaio di dotarsi degli strumenti e della formazione necessaria, onde esercitare la professione nel nuovo contesto con invariata cognizione di causa. L'obbligo di utilizzare personalmente i dispositivi di firma. Nessun allentamento della guardia per quanto concerne la fisica presenza delle parti dinanzi al notaio: se di atto a distanza si vuol parlare, non potrà che essere attraverso l'intervento combinato di due o più notai, collegati telematicamente.

Altra ovvia conseguenza, formalmente sancita dai notariati europei col ricordato protocollo di Roma del dicembre 2001, è che *i Consigli Nazionali degli Stati, o gli Stati medesimi, sono i soli abilitati a rilasciare i certificati di firma per uso professionale da parte dei notai, attestando la loro identità, la qualità di pubblico ufficiale, il loro titolo e la loro situazione amministrativa*; nessun altro dispositivo di firma può essere impiegato dal notaio. E' appena il caso di annotare (magari anche a fini, diciamo così, di politica interna) che queste prescrizioni formano l'oggetto di un preciso obbligo, cui pare difficile negare rilevanza anche a livello deontologico.

Queste posizioni assunte a livello europeo, a quanto emerge dai lavori dell'apposito gruppo di studio in seno all'UINL, paiono unanimemente condivise a livello mondiale. Tale convergenza è tutt'altro che accademica, come pur a prima vista potrebbe apparire. E' chiaro infatti che ogni soluzione tecnica che consenta l'interoperabilità dei documenti elettronici notarili in ambito internazionale, ha come suo necessario presupposto una loro equivalenza sul piano sostanziale. Se i notai del Paese X fossero, ad esempio, certificati da un'Autorità di Certificazione privata, sarebbe estremamente difficile (per non dire, allo stato, impossibile) assicurare la riconoscibilità globale dei loro atti come documenti notarili. All'interno del Paese X potrebbero anche adottarsi particolari misure tecniche correttive. Ad esempio: Tizio (certificato come privato cittadino) trasmette un atto al locale Catasto, il quale lo accetta come atto notarile dopo aver accertato attraverso un apposito database (o un'estensione del certificato) che Tizio è notaio. Simili soluzioni al momento possono funzionare, per così dire, a circuito chiuso, tra interlocutori predeterminati, ma non in ambito globale, in difetto di standard attendibili a livello mondiale.

Lo stesso sarebbe se in un determinato Paese si adottasse l'idea di un documento notarile informatico creato con modalità più approssimative, ad esempio raccogliendo il consenso attraverso firme digitali

apposte a distanza, senza fisica presenza delle parti presso il notaio: diverrebbe impossibile assicurare a tali documenti una libera circolazione a livello internazionale.

Nel nostro caso, invece, l'omogeneità d'approccio dei notai europei, assicurata dai principi sopra accennati, consente di guardare con una certa fiducia ad una prossima interoperabilità dei vari sistemi di firma. I candidati più plausibili per una prima applicazione sono sicuramente Francia ed Italia, gli unici due Paesi che presentano già oggi i due necessari requisiti: un sistema di firma notarile digitale e l'assenza di limitazioni giuridiche, dacché ai sensi della Convenzione di Bruxelles i documenti circolano tra i due Paesi senza necessità d'Apostille.